

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1513

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

---

Istituzione dell'Istituto nazionale di studi pucciniani  
a Lucca

---

ONOREVOLI SENATORI. - La valorizzazione delle tradizioni culturali, è uno degli aspetti essenziali della tutela del patrimonio storico ed artistico prevista come compito inderogabile per lo Stato dall'articolo 9 della Costituzione. Il presente disegno di legge, creando un Istituto di studi pucciniani, colma un vuoto che da molti anni è sentito dal mondo culturale italiano come inaccettabile, ossia la mancanza di un intervento strutturale dello Stato nei confronti dell'opera di Giacomo Puccini.

L'eccezionalità della figura del Maestro torrelaghese esige un intervento legislativo che pongesse fine alla precarietà che fino ad oggi ha caratterizzato tutti gli interventi compiuti. La mancanza di una struttura permanente, ha creato gravi difficoltà sia per gli allestimenti delle opere liriche, che la Fondazione del festival pucciniano di Torre del Lago è riuscita comunque a portare avanti egregiamente, sia, soprattutto, per la gestione dei luoghi pucciniani, oggi ridotti in condizioni di degrado estremo. L'istituto oggi previsto, permetterà, grazie ad una dotazione finanziaria adeguata, di metter mano al rilancio di tutto il patrimonio culturale legato a Puccini, partendo in-

nanzitutto dalle opere. In questo senso, viene stabilita una stagione invernale da svolgersi a Lucca che si affiancherà a quella estiva di Torre del Lago (articolo 7).

Non ha bisogno di essere sottolineata l'importanza dell'opera lirica all'interno della nostra tradizione culturale. Si tratta oggi di garantire non la semplice conservazione del patrimonio lirico italiano, ma il suo rilancio a livello internazionale. Ovi sono, infatti, i vantaggi che lo sviluppo di un settore in cui il nostro Paese ha una posizione preminente, possono derivare sia sul piano del prestigio culturale, sia su quello economico. La figura di Giacomo Puccini, poi, possiede un grado di rilevanza internazionale tale da rendere possibile una grande operazione di rilascio del turismo in una regione come la Versilia (e la Toscana in generale), in cui il turismo rappresenta la principale attività economica.

Il presente disegno di legge, determina in primo luogo i compiti del nuovo Istituto di studi pucciniani (articolo 1), indica gli organi dell'ente (articolo 2) e i rispettivi compiti (articoli 3, 4, 5, 6, 7) e stabilisce la copertura finanziaria necessaria (articolo 8).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituito l'Istituto nazionale di studi pucciniani con sede in Lucca.

2. Finalità dell'Istituto sono lo studio dell'opera di Giacomo Puccini, l'allestimento e la messa in scena delle opere liriche pucciniane, la promozione di iniziative culturali volte a valorizzare l'arte musicale del Maestro e la sua epoca.

3. Al fine di realizzare i programmi previsti dal comma 2, all'Istituto è assegnato un contributo di lire un miliardo ciascuno per gli anni 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000.

### Art. 2.

1. Organi dell'Istituto di studi pucciniani sono:

- a) il presidente;
- b) il direttore;
- c) il comitato di studio;
- d) il consiglio di amministrazione;
- e) il collegio dei revisori;

### Art. 3.

1. Il presidente dell'Istituto è nominato dai sindaci dei comuni di Lucca e Viareggio.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

### Art. 4.

1. Il direttore è nominato tra gli operatori culturali e dello spettacolo di comprovata capacità organizzativa e competenza in campo musicale, con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Al direttore sono affidati i seguenti compiti e funzioni:

- a) predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) predispone i programmi di attività e ne cura la realizzazione avvalendosi di uno o più consulenti artistici nominati dal consiglio di amministrazione;
- c) ha la diretta responsabilità del personale e della gestione amministrativa.

#### Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ed è composto, oltre che dal presidente e dal direttore, da cinque esperti nel campo dell'organizzazione amministrativa e dello spettacolo, rispettivamente, in rappresentanza:

- a) del comune di Lucca;
- b) del comune di Viareggio;
- c) della Regione;
- d) della Provincia;
- e) del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I componenti di cui alle lettere a) b) e c) sono designati dai rispettivi consigli. Il componente di cui alla lettera d) è designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il consiglio di amministrazione delibera:

- a) i programmi di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;
- c) lo statuto;
- d) la nomina del direttore;
- e) i regolamenti di amministrazione e di contabilità.

#### Art. 6.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è costituito da quattro componenti designati rispettivamente dal Ministro per i beni culturali ed

ambientali, dal Ministro del tesoro e dai consigli comunali di Lucca e Viareggio.

2. Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, ed esegue verifiche di cassa.

3. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

#### Art. 7.

1. Al comitato di studio è affidata la realizzazione dell'allestimento e della messa in scena di opere pucciniane. Tali opere si terranno nella stagione invernale presso il teatro del Giglio in Lucca, e nella stagione estiva presso il teatro pucciniano di Torre del Lago.

2. Il comitato è composto da:

- a) il direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- b) il presidente dell'Istituto;
- c) il sindaco di Lucca o un suo rappresentante;
- d) il sindaco di Viareggio o un suo rappresentante;
- e) due persone di vasta e provata esperienza musicale e teatrale, designate dal direttore dell'Istituto;
- f) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- g) un rappresentante del Ministero per i beni ambientali e culturali.

3. Per la realizzazione delle opere, al comitato di cui al comma 1 è attribuito un contributo di 2 miliardi per il 1999, due miliardi per il 2000.

#### Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni 1995-1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.